

# FAQ – C.E. 108711 – LA SPEZIA ARSENALE MILITARE

## Quesito 1: Utilizzo dell'istituto dell'AVVALIMENTO per i cd "servizi di punta"

Si riporta l'articolo. 261, comma 8, del D.P.R. 207/2010.

### Art. 261. Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

8. Il requisito di cui all'articolo 263, comma 1, lettera c), non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'art. 261, c. 8, dovrà pertanto essere presente, per ogni classe e categoria di progettazione, un solo operatore economico all'interno del raggruppamento temporaneo che "copra" i due servizi di punta, la cui somma dovrà essere uguale o superiore all'importo previsto dal bando di gara.

Esemplificando, per la classe e categoria IIIa, all'interno del raggruppamento dovrà essere presente un operatore economico che indichi due servizi, la cui somma sia pari o superiore ad € 567.000,00.

Da quanto sopra, si ritiene di dover dedurre che, solo per quanto riguarda i c.d. "servizi di punta", il divieto di frazionamento per i raggruppamenti temporanei operi anche in caso di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento.

REQUISITI RICHIESTI	
Fatturato	689.348,43
Servizi	
Ib	6.468.000,00
Ig	4.725.000,00
IIIa	1.890.000,00
IIIb	2.835.000,00
	<b>15.918.000,00</b>
Servizi di punta	
Ib	1.940.400,00
Ig	1.417.500,00
IIIa	567.000,00
IIIb	850.500,00
Personale	6

Infatti, se la sentenza T.A.R. Lazio, Roma, n. 3006 del 29 marzo 2012 ha stabilito la possibilità, per l'affidamento di servizi tecnici, di cumulare frazioni di requisito, tuttavia, si rammenta, come riportato nella determinazione n.2/2012 dell'AVCP, punto 5, "che i cd "servizi di punta" (art. 263, comma 1, lett. c) del Regolamento) ai sensi del comma 8 dell'art. 261 del Regolamento non sono frazionabili; di conseguenza, si può concludere nel senso che ognuno dei due "servizi di punta" richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento", ovvero, esemplificando, per ogni classe e categoria dovrà essere presente uno ed un solo soggetto del raggruppamento che abbia svolto interamente i due "servizi di punta" per una somma pari o superiore a quella prevista dal bando di gara.

Stante l'incertezza sul tema del frazionamento dei requisiti per i cd "servizi di punta", e segnatamente la discordante lettura data dal T.A.R. Lazio nella richiamata sentenza e dalla Autorità di Vigilanza con la determinazione n. 2/2012, si premette che il divieto di frazionamento, per i raggruppamenti temporanei, dei due "servizi di punta" richiesti per ogni classe e categoria di progettazione debba essere esteso anche in caso di concorrente singolo. Permettere al singolo concorrente di frazionare il possesso del requisito per i due "servizi di punta" con un soggetto ausiliario equivarrebbe ad una elusione della normativa, che invece prevede regole stringenti in tema di raggruppamento.

Questa stazione appaltante, pertanto, **non condivide la prassi**, seguita da alcuni operatori economici in procedure bandite da questa stazione appaltante, di frazionare il possesso del requisito per i c.d. "servizi di punta".

Tipizzando, possono presentarsi almeno 6 casi:

- 1) all'interno di un raggruppamento temporaneo di professionisti, un concorrente, per una classe e categoria di progettazione, decide di presentare solo un "servizio di punta" interamente svolto, mentre l'altro è svolto interamente da un soggetto "ausiliario";
- 2) all'interno di un raggruppamento temporaneo di professionisti, un concorrente, per una classe e categoria di progettazione, decide di presentare due "servizi di punta" svolti interamente da un soggetto "ausiliario";
- 3) all'interno di un raggruppamento temporaneo di professionisti, un concorrente, per una classe e categoria di progettazione, decide di frazionare uno o entrambe i "servizi di punta", presentando ad esempio un servizio svolto al 60% dal concorrente ed al 40% da un soggetto "ausiliario";
- 4) in caso di concorrente singolo, per una classe e categoria di progettazione, decide di presentare solo un "servizio di punta" interamente svolto, mentre l'altro è svolto interamente da un soggetto "ausiliario";
- 5) in caso di concorrente singolo, per una classe e categoria di progettazione, decide di presentare due "servizi di punta" svolti interamente da un soggetto "ausiliario";
- 6) un concorrente singolo, per una classe e categoria di progettazione, decide di frazionare uno o entrambe i "servizi di punta", presentando ad esempio un servizio svolto al 60% dal concorrente ed al 40% da un soggetto "ausiliario".

Si ritiene che i casi sopra esposti siano **elusivi** del divieto di frazionamento posto dall'art. 261, c. 8, e dall'AVCP con la determinazione n. 2.2012, con la specificazione che i casi numeri 3 e 6 si ritengono **contrari** al divieto posto dalla norma.

I casi n. 2 e n. 5 hanno quale unico pregio quello di indicare un solo operatore economico come soggetto effettivamente qualificato allo svolgimento di una determinata classe e categoria di progettazione, ad una lettura estensiva dell'istituto dell'avvalimento, sembrerebbero compatibili con la disciplina comunitaria. Tuttavia, tale modalità di partecipazione incontra il limite della presenza esterna al raggruppamento dell'ausiliario, lasciando nell'incertezza la stazione appaltante circa l'operatore economico effettivamente qualificato, attraverso la dimostrata esperienza per il tramite dei due servizi di punta indicati, a svolgere quella parte di progettazione ricadente in quella classe e categoria, presenza che l'Autorità di Vigilanza vorrebbe interna al raggruppamento (cfr. punto 5 det. 2/2012).

Premesso quanto sopra, poiché la possibilità di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento per i cd "servizi di punta" rimane fortemente dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza, non rinvenendosi indicazione univoca per quanto riguarda la corretta interpretazione del divieto di frazionamento, questa stazione appaltante ritiene, in questa fase di non piena chiarezza normativa, di **DOVER** privilegiare il principio del *favour participationis* e di libera concorrenza, ammettendo i concorrenti che dovessero presentare domanda di partecipazione come nei casi precedentemente tipizzati.

Tuttavia, l'assenza di consolidata giurisprudenza ed univoci ed autorevoli pareri sul punto dovrebbero indurre i concorrenti a maggiore cautela, poiché concorrenti qualificati nelle modalità sopra esposte porrebbero fin dalla prima seduta di gara l'intera procedura *sub iudice*, considerando presumibile l'insorgere di contenzioso.

Con riferimento alla possibilità di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento per l'offerta tecnica, si riporta preliminarmente l'art. 266, comma 1, lettera b), punto 1 che prevede:

**Art. 266. Modalità di svolgimento della gara**

1. Nel caso di procedura aperta o negoziata con bando l'offerta è racchiusa in un plico che contiene:  
(...)

b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita:

1) dalla documentazione, predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 264, comma 3, lettera a), di un **numero massimo di tre servizi** relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali;

Ai sensi della determinazione n.2/2012 dell'AVCP "si rammenta, inoltre, che l'avvalimento è ammissibile con riguardo ai requisiti di partecipazione mentre **non può essere utilizzato in relazione agli elementi dell'offerta**: quindi, ad esempio, sempre nel settore dei servizi di architettura ed ingegneria, l'avvalimento non è ammissibile in relazione ai servizi previsti all'articolo 266, comma 1, lettera b), punto 1) del Regolamento che possono essere considerati quale elemento di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con relativa attribuzione di punteggio, ai sensi del comma 4, lett. a) del medesimo articolo 266."

Pertanto, qualora venissero presentati – nella seconda fase della procedura – uno o più servizi dal concorrente o dal raggruppamento, ai fini della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tramite l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento, l'operatore economico verrà **escluso** dalla procedura.

Infine, si rammenta che principio fermo in tema di raggruppamenti è quello secondo il quale l'impresa raggruppata che svolga, nella stessa gara, sia il ruolo di soggetto qualificato in proprio sia quello di impresa ausiliaria di un'altra partecipante al raggruppamento, deve possedere i requisiti nella misura tale da consentirgli una duplice imputazione, essendo escluso che, nella stessa gara, il medesimo requisito possa essere impiegato più di una volta.

**Quesito 2: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA:** In merito ai requisiti tecnico-economici di partecipazione posseduti da ciascun componente al Raggruppamento stesso e alla ripartizione dell'esecuzione del servizio in percentuali corrispondenti ai requisiti, vista la modifica apportata dal art. 1, comma 2-bis, lettera a), legge n. 135 del 2012, che, nella riscrittura del comma 13 dell'art. 37 del D.Lgs 163/2006, impone l'obbligo di corrispondenza solo per gli appalti di lavori, si chiede se tale obbligo si possa non ritenere valido per il presente bando, trattandosi di servizi inerenti architettura e ingegneria.

Il disciplinare di gara, a pag. 9 punto i) riporta quanto segue:

*“dichiarazione (fac simile in allegato A-bis) o atto di costituzione di Raggruppamento Temporaneo sottoscritta da tutti i soggetti interessati riportante, pena esclusione, l'indicazione:*

*[...]*

*2) della ripartizione dell'esecuzione della progettazione tra i vari componenti il Raggruppamento che, pena esclusione, non potrà essere superiore ai requisiti tecnico-economici di partecipazione posseduti da ciascun componente al Raggruppamento stesso;”*

Il disciplinare di gara non prevede alcuna indicazione circa le quote di partecipazione al Raggruppamento. A tal fine sono necessarie alcune precisazioni.

Si ritiene che la disposizione prevista nel disciplinare di gara sia perfettamente in linea con la determinazione n. 4/2012 dell'AVCP, la quale al punto 7.1.1 afferma: *“Per quanto concerne i servizi e le forniture, l'art. 37, comma 4, del Codice prevede solo che debbano essere specificate nell'offerta le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati: a seguito delle modifiche apportate al comma 13 dell'art. 37 dall'art. 1, comma 2-bis, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135), infatti, l'obbligo di corrispondenza in fase di esecuzione vale solo per i lavori pubblici.”*

Ciò che la stazione appaltante è tenuta a verificare non è la corrispondenza tra quote di qualificazione (intese come quelle quote percentuali minime che ogni soggetto deve dimostrare di possedere per accedere alla procedura di gara), quote di partecipazione (intese quali quote di partecipazione al raggruppamento) e quote di esecuzione della progettazione, ma la capacità di ogni singolo operatore economico componente il raggruppamento di svolgere quella parte o quella quota parte di progettazione che esso stesso dichiara di voler assumere, principio che è alla base della *ratio* dell'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Ai partecipanti alla procedura non è infatti richiesto di indicare la quota di partecipazione al raggruppamento, bensì, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice dei contratti *“nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”* ciò al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica del possesso dei requisiti in capo a ciascun partecipante al raggruppamento per la quota che il partecipante autonomamente dichiara di voler assumere, ai sensi degli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006.

Da quanto sopra, si ritiene di poter dedurre che ciascun componente il raggruppamento non potrà dichiarare di poter assumere servizi o parti di servizio per importi superiori ai requisiti dichiarati e posseduti ai fini della partecipazione alla procedura. In altre parole, dovrà esserci concordanza tra quote di qualificazione (percentuali minime che ogni soggetto deve dimostrare di possedere per accedere alla procedura di gara) e quote di esecuzione della progettazione che ogni componente il raggruppamento dichiara di voler assumere.

Per quanto riguarda le modalità di partecipazione, occorre inoltre ricordare l'art. 261, c. 7, del D.P.R. 207/2010.

**Art. 261. Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria**

*7. In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all'articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l'avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comunque, non può essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall'avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.*

Questa stazione appaltante, per la procedura in esame, NON ha previsto che la mandataria debba possedere una percentuale minima dei requisiti; allo stesso modo, alle mandatarie NON sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti.

La stazione appaltante è pertanto tenuta a verificare che la mandataria possieda in ogni caso i requisiti finanziari e tecnici di cui all'art. 263, comma 1, lettere a) [fatturato], b) [servizi], e d) [personale] in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Tale fattispecie può essere soddisfatta dividendo l'importo dei requisiti con riferimento alle lettere a) e b) ed il numero di personale con riferimento alla lettera d) per il numero dei partecipanti il raggruppamento. Così, esemplificando, in caso di raggruppamento con 4 operatori economici, per la lettera a) [fatturato] il mandatarario dovrà possedere un importo maggiore di € 172.337,11, per la lettera b) [servizi] dovrà possedere un importo maggiore di € 4.151.837,11, per la lettera d) [personale] dovrà possedere un numero maggiore di 1,5 unità di personale.

Qualche esempio nel caso di specie può eventualmente chiarire il combinato disposto delle disposizioni in commento:

**Esempio 1: ipotesi di raggruppamento di tipo misto con 4 operatori economici – compilazione allegato A-bis e tabella riassuntiva all'allegato A-bis**

**Professionista/studio/società/ mandataria (capogruppo) 1** eseguirà la progettazione ricadente nella/e categoria/e:

- a) Classe/categoria Ib per una percentuale pari al 80%
- b) Classe/categoria Ig per una percentuale pari al 20%
- c) Classe/categoria IIIa per una percentuale pari al 0%
- d) Classe/categoria IIIb per una percentuale pari al 10%

**Professionista/studio/società/ mandante 2** eseguirà le opere ricadenti nella/e categoria/e:

- a) Classe/categoria Ib per una percentuale pari al 0%
- b) Classe/categoria Ig per una percentuale pari al 40%
- c) Classe/categoria IIIa per una percentuale pari al 0%
- d) Classe/categoria IIIb per una percentuale pari al 70%

**Professionista/studio/società/ mandante 3** eseguirà le opere ricadenti nella/e categoria/e:

- a) Classe/categoria Ib per una percentuale pari al 0%

- b) Classe/categoria Ig per una percentuale pari al 30%
- c) Classe/categoria IIIa per una percentuale pari al 100%
- d) Classe/categoria IIIb per una percentuale pari al 20%

**Professionista/studio/società/ mandante 4 eseguirà le opere ricadenti nella/e categoria/e:**

- a) Classe/categoria Ib per una percentuale pari al 20%
- b) Classe/categoria Ig per una percentuale pari al 10%
- c) Classe/categoria IIIa per una percentuale pari al 0%
- d) Classe/categoria IIIb per una percentuale pari al 0%

Ipotesi raggruppamento con operatori economici	4										
Requisito	CAPOGRUPPO		MANDANTE O AUSILIARIA		MANDANTE O AUSILIARIA		MANDANTE O AUSILIARIA		TOTALE	REQUISITO RICHIESTO	
	1		2		3		4				
III.2.2.1 punto 1) del bando - fatturato	1.200.000,00		300.000,00		130.000,00		-		1.630.000,00	689.348,43	
<i>In ogni caso la mandataria possiede i requisiti in misura maggioritaria ovvero per un importo maggiore di</i>	172.337,11										
III.2.3 punto 1) del bando - servizi											
Ib	5.200.000,00	80%	-	0%		0%	1.350.000,00	20%	100%	6.550.000,00	6.468.000,00
<i>uguale o maggiore di</i>	5.174.400,00		-				1.293.600,00				
Ig	1.100.000,00	20%	2.100.000,00	40%	1.450.000,00	30%	2.345.000,00	10%	100%	6.995.000,00	4.725.000,00
<i>uguale o maggiore di</i>	945.000,00		1.890.000,00		1.417.500,00		472.500,00				
IIIa	-	0%	-	0%	9.000.000,00	100%	-	0%	100%	9.000.000,00	1.890.000,00
<i>uguale o maggiore di</i>	-		-		1.890.000,00		-				
IIIb	300.000,00	10%	2.350.000,00	70%	700.000,00	20%	-	0%	100%	3.350.000,00	2.835.000,00
<i>uguale o maggiore di</i>	283.500,00		1.984.500,00		567.000,00		-				
Possezzo del requisito	6.600.000,00	25%	4.450.000,00	17%	11.150.000,00	43%	3.695.000,00	14%		25.895.000,00	
<i>In ogni caso la mandataria possiede i requisiti in misura maggioritaria ovvero per un importo maggiore di</i>	4.151.837,11								25.895.000,00	16.607.348,43	
III.2.3 punto 2) del bando - servizi di punta											
CL/CAT Ib 1° Serv.	3.200.000,00								3.700.000,00	1.940.400,00	
CL/CAT Ib 2° Serv.	500.000,00										
CL/CAT Ig 1° Serv.					723.000,00				1.473.000,00	1.417.500,00	
CL/CAT Ig 2° Serv.					750.000,00						
CL/CAT IIIa 1° Serv.					3.500.000,00				3.950.000,00	567.000,00	
CL/CAT IIIa 2° Serv.					450.000,00						
CL/CAT IIIb 1° Serv.			800.000,00						1.150.000,00	850.500,00	
CL/CAT IIIb 2° Serv.			350.000,00								
III.2.3 punto 2) del bando - personale	2		2		1		1		6	6	
<i>In ogni caso la mandataria possiede i requisiti in misura maggioritaria ovvero per un numero maggiore di</i>	1,5										
In grigio le caselle di controllo											

Il raggruppamento risulta correttamente qualificato e pertanto è ammesso al prosieguo della procedura.

**Esempio 2: ipotesi di raggruppamento di tipo misto con 2 operatori economici – compilazione allegato A-bis e tabella riassuntiva all'allegato A-bis**

**Professionista/studio/società/ mandataria (capogruppo) 1 eseguirà la progettazione ricadente nella/e categoria/e:**

- a) Classe/categoria Ib per una percentuale pari al 100%
- b) Classe/categoria Ig per una percentuale pari al 0%

- c) Classe/categoria IIIa per una percentuale pari al 55%
- d) Classe/categoria IIIb per una percentuale pari al 40%

**Professionista/studio/società/ mandante 2 eseguirà le opere ricadenti nella/e categoria/e:**

- a) Classe/categoria Ib per una percentuale pari al 0%
- b) Classe/categoria Ig per una percentuale pari al 100%
- c) Classe/categoria IIIa per una percentuale pari al 45%
- d) Classe/categoria IIIb per una percentuale pari al 60%

<b>Ipotesi raggruppamento con operatori economici</b>	<b>2</b>					
<b>Requisito</b>	<b>CAPOGRUPPO</b>		<b>MANDANTE O AUSILIARIA</b>		<b>TOTALE</b>	<b>REQUISITO RICHIESTO</b>
	<b>1</b>		<b>2</b>			
<b>III.2.2.1 punto 1) del bando - fatturato</b>	1.200.000,00		300.000,00		<b>1.630.000,00</b>	<b>689.348,43</b>
<i>In ogni caso la mandataria possiede i requisiti in misura maggioritaria ovvero per un importo maggiore di</i>	344.674,22					
<b>III.2.3 punto 1) del bando - servizi</b>						
<b>Ib</b>	9.000.000,00	100%		0%	<b>9.000.000,00</b>	<b>6.468.000,00</b>
<i>uguale o maggiore di</i>	6.468.000,00		-			
<b>Ig</b>	-	0%	5.500.000,00	100%	<b>5.500.000,00</b>	<b>4.725.000,00</b>
<i>uguale o maggiore di</i>	-		4.725.000,00			
<b>IIIa</b>	2.400.000,00	55%		45%	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>
<i>uguale o maggiore di</i>	1.039.500,00		850.500,00			
<b>IIIb</b>	1.100.000,00	40%	1.800.000,00	60%	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.835.000,00</b>
<i>uguale o maggiore di</i>	1.134.000,00		1.701.000,00			
<b>Possesso del requisito</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>63%</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>37%</b>	<b>19.800.000,00</b>	
<i>In ogni caso la mandataria possiede i requisiti in misura maggioritaria ovvero per un importo maggiore di</i>	8.303.674,22				19.800.000,00	<b>16.607.348,43</b>
<b>III.2.3 punto 2) del bando - servizi di punta</b>						
CL/CAT Ib 1° Serv.	2.000.000,00				<b>2.250.000,00</b>	<b>1.940.400,00</b>
CL/CAT Ib 2° Serv.	250.000,00					
CL/CAT Ig 1° Serv.	1.200.000,00				<b>1.900.000,00</b>	<b>1.417.500,00</b>
CL/CAT Ig 2° Serv.	700.000,00					
CL/CAT IIIa 1° Serv.	500.000,00				<b>710.000,00</b>	<b>567.000,00</b>
CL/CAT IIIa 2° Serv.	210.000,00					
CL/CAT IIIb 1° Serv.	1.654.000,00				<b>2.332.000,00</b>	<b>850.500,00</b>
CL/CAT IIIb 2° Serv.	678.000,00					
<b>III.2.3 punto 2) del bando - personale</b>	4		26		<b>30</b>	<b>6</b>
<i>In ogni caso la mandataria possiede i requisiti in misura maggioritaria ovvero per un numero maggiore di</i>	3					
In grigio le caselle di controllo						

In questo caso il raggruppamento **non risulta correttamente qualificato**. In particolare, la mandataria capogruppo indica di voler eseguire il 40% della progettazione per la classe e categoria IIIb, ma dichiara di aver svolto (*rectius* dimostra di possedere il requisito) in quella classe e categoria servizi per un importo pari ad € 1.100.000,00 inferiore ad € 1.134.000,00 corrispondente alla quota parte di requisito per la classe e categoria di progettazione che intende assumere

In altre parole, la mandataria non risulta sufficientemente qualificata, non dimostrando alla stazione appaltante la necessaria esperienza per lo svolgimento della parte del servizio per la classe e categoria IIIb che essa stessa propone di voler svolgere. La stazione appaltante dovrà disporre l'**esclusione** del Raggruppamento dal prosieguo della procedura.

**Quesito 3: MODALITÀ PER PROMUOVERE LA PRESENZA ANCHE DI GIOVANI PROFESSIONISTI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI.** Si chiede se il giovane professionista, in qualità di libero professionista (possessore di partita IVA ecc), possa essere indicato quale progettista, coinvolto nella progettazione, ma non raggruppato conformemente alla dicitura del Disciplinare di gara (pagina 9, NOTA BENE): *collaboratore contrattualizzato (con incarico per lo specifico Concorso)*, considerando anche quanto stabilito in merito alla disciplina inerente subappalto, o se, nel caso specifico, il giovane professionista debba essere raggruppato in quanto “progettista” libero professionista singolo, secondo quanto disposto dal Regolamento, Art. 253, comma 5, lettera a), restando la possibilità di non raggruppare lo stesso solo nel caso che quest’ultimo sia “un amministratore, un socio, un dipendente” di uno degli operatori economici partecipanti.

Si chiede inoltre, in caso affermativo alla precedente, se alla documentazione di partecipazione dovrà essere allegato il contratto di collaborazione fra il concorrente ed il giovane professionista o se il contratto potrà essere presentato al momento dell’assegnazione dell’incarico o, quanto meno, nella seconda fase della partecipazione (vale a dire in sede di presentazione dell’offerta tecnica).

Si chiede inoltre, in caso si ritenga necessario che il giovane professionista debba essere raggruppato in quanto “progettista”, se si ritiene necessario la presentazione della documentazione di avvalimento di requisiti a favore del giovane professionista per la percentuale di esecuzione del servizio.

Al riguardo l’art. 253 D.P.R. 207/2010 al comma 5 stabilisce che:

*“5. Ai sensi dell’articolo 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), del codice devono prevedere **quale progettista la presenza** di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza. Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere:*

- a) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato;*
- b) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere e) ed f), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA;*
- c) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell’Unione europea in cui è stabilito il soggetto di cui all’articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.”*

L’art. 253, quinto comma, del D.P.R. n. 207 del 2010, la disciplina stabilisce, quindi, che i raggruppamenti devono prevedere **la presenza “quale progettista”** di almeno un giovane professionista laureato ed abilitato da meno di cinque anni, nella veste di libero professionista singolo o associato, di amministratore, di socio, di dipendente o di consulente (in quest’ultimo caso, con oltre la metà del fatturato dell’ultimo anno nei confronti della società che concorre in gara).

La norma continua a richiedere la presenza del giovane professionista senza pretendere che detto soggetto faccia formalmente parte del raggruppamento di professionisti.

A tal proposito, si può richiamare il precedente parere dell'AVCP n. 84 del 05/05/2011 (ma nello stesso senso cfr. anche parere n. 158 del 27/09/2012) secondo cui *“Nelle procedure selettive volte all'affidamento di incarichi di progettazione, la presenza di un giovane professionista costituisce una condizione di ammissibilità dell'istanza di partecipazione alla gara; tuttavia la legge non richiede che questa presenza assuma la connotazione di una partecipazione in veste di socio del R.T.P. ma è sufficiente che essa si manifesti in un mero rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza. Anche la giurisprudenza sostiene che ai fini della valida partecipazione di un R.T.I. a procedure indette per l'aggiudicazione di servizi di progettazione, è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali (CdS, sez. V, n. 6347 del 24/10/2006)”*.

Premesso quanto sopra, si ritiene di poter aggiungere che, qualora i concorrenti decidessero in ogni caso di far partecipare formalmente al raggruppamento il giovane professionista, qualificandolo quindi come mandante, ai sensi dell'art. 261, comma 7, del Regolamento, quest'ultimo potrà partecipare apportando un contributo nullo (pari a zero) al possesso dei requisiti finanziari e tecnici del raggruppamento nel suo complesso, ovvero partecipare alla qualificazione del raggruppamento per la quota parte dei requisiti posseduti. Come sopra sottolineato, infatti, ai mandanti *“non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti”*.

Alla documentazione di gara non dovrà essere allegata alcuna documentazione giustificante il vincolo giuridico tra il giovane professionista ed il raggruppamento. Essa dovrà essere esibita nei casi previsti dall'art. 48 del D.Lgs. 163/2006.

Si rammenta, inoltre, che i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dai concorrenti al momento della presentazione della domanda di partecipazione, ovvero al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione (nella procedura ristretta o nella procedura negoziata senza bando) o al momento della presentazione dell'offerta ovvero al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte (nella procedura aperta). Pertanto si ritiene che il suddetto vincolo debba sussistere già al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

IL RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

Dott. Luigi SPAMPINATO